



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2018 ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000)

Atto n. *21* del 09 aprile 2019

Oggetto: PROPOSTA AL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA DI ADESIONE ALLA MODALITA' SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ART. 258 DEL D. LGS. 267/2000 (T.U.E.L.) E SS.MM.II.

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di aprile nella Casa Comunale di Campione d'Italia

**II COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DR.SSA PAGANO ANGELA**

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, così come successivamente modificato ed integrato;

Premesso:

- che il Comune di Campione d'Italia, con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 7 giugno 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che con D.P.R. in data 12 luglio 2018 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 17 luglio 2018, il citato Decreto presidenziale, è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione dott.ssa Angela Pagano;

- che la dott.ssa Angela Pagano si è regolarmente e formalmente insediata presso la sede municipale del Comune di Campione d'Italia, giusta deliberazione n. 1 del 19 luglio 2018;

Visto:

- l'art. 254, comma 1, D. Lgs. 267/2000, che prevede che l'Organo straordinario di liquidazione è tenuto all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione;
- l'art. 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 dello stesso TU, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2, i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 258 del TUEL che prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che *“L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione”*;
- che lo stesso articolo 258 prevede che entro 30 giorni dalla notifica della proposta, la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie che unitamente a quelle nella disponibilità dell'OSL, siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo dell'importo oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati e per le spese della liquidazione;
- che nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda far fronte alla massa passiva;
- che in base al comma 5 del citato art. 258 del TUEL, l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;
- che in caso di adesione alla procedura semplificata si cui al citato art. 258 *“L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, ... , propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.”*;

- che "... È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.";
- il Titolo VIII, Capi II e III, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- l'art. 31, comma 15, della Legge n. 27/12/2002, n. 289;
- il D.P.R. 24/4/1993, n. 378, contenente il Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli Enti Locali;
- la circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F. L. 21/93;

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 254, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, il predetto Organo Straordinario di liquidazione, competente relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2017, ha avviato le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva, ed in particolare, relativamente all'accertamento della massa passiva dell'Ente, ha provveduto alla pubblicazione, in data 14 agosto 2018 dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori, il cui termine è scaduto il 21 settembre 2018;
- che, a seguito del predetto avviso, sono pervenute ed acquisite agli atti n. 112 istanze di ammissione al passivo, di cui n. 18 tardive, per un totale arrotondato di franchi 12.179.336,06 che convertiti in euro al valore indicato in delibera n. 14 del 21.11.2018 (€ 1/Chf. 1,1117) è pari a € 10 955.595,98 oltre € 851.272,77;
- che sono state chieste le attestazioni sulle istanze di insinuazione alla massa passiva ai responsabili dei vari settori ai sensi dell'art. 254, comma 4 del TUEL e che tale istruttorie non sono state del tutto definite;
- che alla massa passiva ammissibile deve essere aggiunto l'importo per gli oneri per la liquidazione (spese di pubblicità, collaborazioni esterne, remunerazione eventuale lavoro straordinario svolto nell'interesse della liquidazione da personale dipendente, oneri riflessi, compenso dell'organo straordinario di liquidazione di cui al D.M. 9 novembre 1995, oneri diversi) che si possono prudenzialmente determinare in euro 50.000,00;
- che è stato attivato un apposito conto di tesoreria intestato all'Organo Straordinario di liquidazione per la gestione del dissesto;
- che le istanze di ammissione alla massa passiva pervenute e le posizioni debitorie rilevate e comunicate allo stato attuale dagli Uffici del Comune di Campione d'Italia sono complessivamente 104, per un ammontare totale arrotondato di euro 11.806.000;

Richiamate:

- la deliberazione n. 1 del 3 ottobre 2018, adottata dal Commissario Prefettizio con cui sono state assegnate all'O.S.L. le quote di mutui residue e disponibili in quanto corrispondenti ad economie accertate rispetto alle somme mutate;
- la nota prot. n. 505 del 23.01.2019, con la quale il deliberante Organo Straordinario di Liquidazione ha chiesto al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale

della Finanza Locale, la concessione di un termine di proroga, ai sensi dell'art. 254, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del termine di scadenza per la formazione del piano di rilevazione della massa passiva;

- la nota prot. n. 0013052 del 05.02.2019, con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale ha concesso una proroga di 6 mesi del suddetto termine di scadenza, a decorrere dal 15 gennaio 2019, per la formazione del piano di rilevazione della massa passiva;

Visto:

- 1) Importo ed elenco analitico dei residui attivi incassati dall'1/01/2018;
 - 2) Importo ed elenco analitico dei residui passivi al 31/12/2017, pagati dal 1/1/2018 alla data del dissesto ;
 - 3) Importo ed elenco analitico dei residui passivi al 31/12/2017, pagati dopo la data del dissesto nonché, il trasferimento di tutti residui attivi incassati di competenza dell'O.S.L. sull'apposito conto di tesoreria;
- che, pertanto, allo stato attuale la situazione della massa passiva stimata, tenuto conto dell'esistenza di debiti di debiti derivanti da prestazioni di lavoro dipendente per euro 635.000,00 (arr), oltre che degli oneri presunti della liquidazione, per un totale complessivo di euro 685.000,00, per i quali occorre prevedere il pagamento integrale, può essere riassunta nella tabella che segue:

Quantificazione fabbisogno O.S.L.		
1	Importo complessivo (arrotondato) delle istanze di ammissione alla massa passiva	€ 11.806.000,00
2	Importo complessivo (stimato) delle istanze da escludere	€ 335.000,00
3	Importo complessivo dei residui passivi e dei debiti fuori bilancio, al netto delle partite vincolate, non contenuti nelle istanze di ammissione alla massa passiva	€ 4.794.826,60
4	Importo complessivo dei residui passivi pagati dall'ente dopo il 07/06/2018 (data di dichiarazione di dissesto) e prima dell'insediamento dell'OSL, da rimborsare all'Ente da parte dello stesso OSL, previa verifica, secondo percentuale di liquidazione.	€ 0,00
5	Totale complessivo stimato della massa passiva (1-2+3+4)	€ 16.265.826,60
6	Importo sospeso	€ 0,00
7	Totale complessivo stimato della massa passiva al netto dell'importo sospeso (5-6)	€ 16.265.826,60

8	<i>di cui ad accantonamento del 100%</i>	€	
9	<i>di cui ad accantonamento del 50%</i>	€	
10	Spese per oneri della liquidazione	€	50.000,00
11	Fabbisogno stimato dell'Organo Straordinario di liquidazione nell'ipotesi di adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 del T.U.E.L. (8 + 9 + 10)	€	16.315.826,60

Rilevato altresì dai dati comunicati:

- che la situazione della massa attiva da destinare al pagamento delle passività pregresse ad oggi, può essere riassunta nella tabella che segue:

Quantificazione massa attiva attuale			
1	Fondo di cassa iniziale trasferito all'O.S.L.	€	0,00
2	Altre somme confluite sul conto dell'OSL	€	500.000,00
5	Quote di mutui residue e disponibili derivanti da economie accertate rispetto alle somme mutate (dato mai comunicato dall'Ente, che pertanto si presume nullo)	€	526.888,09
6	Totale massa attiva (1 + 2 + 3)	€	1.026.888,09

- che dal raffronto dei dati sopra riportati il fabbisogno netto presunto dell'O.S.L., risultante dalla differenza tra il fabbisogno complessivo stimato di euro 16.315.826,60 e la massa attiva attuale pari a euro 1.026.888,09, ammonta a euro 15.338.937,91, importo suscettibile di variazione;
- che comunque risultano residui attivi da riscuotere, di competenza della gestione di liquidazione del dissesto come quantificati negli allegati alla determinazione n. 128/R.G. del 09.08.2018, in euro 25.173.646,04, di cui 19.712.723,39 a titolo di proventi casa da gioco della fallita Casinò di Campione S.p.A.;
- che al momento, non è possibile considerare certe le entrate derivati dalla attività di recupero dell'evasione tributaria avviata dal concessionario CRESET S.p.A. né tantomeno delle quote dei proventi casa da gioco per le quali è stata presentata specifica istanza ai curatori fallimentari;

Evidenziato:

- che se necessario, questo O.S.L. potrà provvedere all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, non indispensabili ai fini dell'Ente, di cui all'elenco fornito all'OSL, sebbene l'eventuale alienazione dei beni patrimoniali disponibili non pare costituire, anche alla luce dell'attuale situazione del mercato immobiliare, uno strumento efficace al fine di realizzare liquidità che possa contribuire al tempestivo soddisfacimento dei creditori;
- che l'art. 13 del D.L. decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito nella legge 7 agosto 2016, n. 160, recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.», stabilisce testualmente: "Ai

comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. ...omissis... L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed e' concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

Considerati:

- la deliberazione n. 13/SEZAUT/2012/FRG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie -, con la quale è stata approvata la relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010 2011, ove si fa rilevare che *“la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, ove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce.”*
- la deliberazione n. 14 SEZAUT/2009/IADC della stessa Sezione delle Autonomie con la quale è stata approvata la relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007– 2008 nella quale si legge che *“la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 TUEL. Essa è apprezzata da tutti gli O.S.L. e, ove possibile, attuata. È in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione e, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltreché, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. È di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce.”*
- lo studio pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale nell'aprile 2010, secondo il quale la procedura semplificata prevista dall'art. 258 del T.U.EL. *“non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che spesso si trascinano da anni, inoltre la transazione e il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata*

liquidità, d'altra parte sollevano l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento la cui applicazione avrebbe sicuramente evitato il ricorso, da parte di alcuni creditori, alla Corte europea dei diritti dell'Uomo per chiedere il pagamento del proprio credito e la condanna dello Stato italiano per le lungaggini burocratiche relative al risanamento finanziario degli enti dissestati."

Evidenziato:

- che in base al citato art. 258 del TUEL, l'adesione alla procedura semplificata da parte del comune di Campione d'Italia comporterà l'impegno di garantire all'OSL risorse finanziarie liquide per un importo almeno pari al fabbisogno netto stimato sopra riportato, salvo successive rideterminazioni;
- che al fine di garantire la par condicio creditorum è necessario che l'ente si impegni a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse necessarie a soddisfare i debiti come sopra quantificati;
- che in caso di mancata adesione alla procedura semplificata di cui al più volte citato art. 258 del TUEL, lo scrivente O.S.L., in ossequio al vigente quadro normativo di riferimento, dovrà procedere con la c.d. procedura ordinaria, prevista dall'art. 256 e seguenti del TUEL, che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione, l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle passività fino alla concorrenza della massa attiva realizzata. La parte non coperta **dovrà essere posta a carico dei futuri bilanci dell'Ente locale ed essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali;**

Ritenuto:

- che in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa, lo scrivente organo di liquidazione straordinaria deve contemperare l'esigenza di risanamento dell'ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori dell'ente medesimo;
- che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi;
- conseguentemente utile, necessario, opportuno e conveniente per tutti i soggetti coinvolti, procedere con l'adozione della procedura semplificata, proponendo periodicamente le transazioni, limitatamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa che verranno via via definiti, pur evidenziando che è solamente l'Amministrazione comunale pro-tempore a poter decidere di optare per le modalità di accertamento e liquidazione di cui al richiamato art. 258 TUEL, mettendo conseguentemente a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione la necessaria liquidità;

DELIBERA

per quanto sopra esposto, che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di proporre al Commissario straordinario del Comune di Campione d'Italia - dott. Giorgio Zanzi, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- 2) di chiedere al Commissario Straordinario di esplicitare formalmente, con deliberazione l'adesione o meno alla procedura semplificata, provvedimento che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di comunicazione della presente deliberazione, con l'impegno ad individuare le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione, per la copertura di almeno il 50% dei debiti (100% se assistiti da privilegio o riferiti a retribuzioni);

- 3) di riservarsi di precisare tempestivamente, non appena ciò sarà reso possibile anche dalle istruttorie ancora in corso, l'ammontare della massa passiva ammessa alla liquidazione, comprensiva dei debiti di bilancio non supportati da specifica istanza di ammissione al passivo;
- 4) di chiedere al segretario generale dell'Ente di trasmettere copia della presente deliberazione al revisore contabile.

La presente delibera sarà inoltre trasmessa:

- Al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale;
- Al Sig. Prefetto di Como;
- Alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva verrà pubblicata a cura del Segretario Generale dell'Ente

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Dott.ssa Angela Pagano



Handwritten signature of Angela Pagano.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 15 APR 2019 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Li 15 APR 2019



IL SEGRETARIO GENERALE

Handwritten signature of the General Secretary.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, salva diversa decorrenza prevista in deliberazione.
